

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Legge Regionale n. 25 del 21.11.1996 e s.m.i. – Rimborso spese sostenute dagli assistiti residenti nell’ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Brindisi per interventi di trapianto. Periodo Settembre 2025

Distretto Socio Sanitario n.1 Brindisi

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.1 di Brindisi Dott. Arturo Antonio Oliva, sulla base dell’istruttoria curata dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Marika Quarta e della relazione effettuata dal Dirigente Amm.vo dell’U.O Direzione Amministrativa, Dott. Giuseppe Solito, relaziona quanto appresso:

PREMESSO

- Che la Regione Puglia con “Legge Regionale n.25 del 21.11.96” e s.m.i., avente ad oggetto “Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto”, così dispone:

ART. 1

1. Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia, l’Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha già subito un trapianto, rimborsa allo stesso e al donatore le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l’effettuazione:

- A) Degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- B) Dell’intervento di trapianto;
- C) Di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall’intervento stesso;
- D) Dell’eventuale espianto.

2. Le spese di soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti, o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nel limite massimo di € 150,00 giornalieri. Le spese per i pasti sono rimborsate nel limite massimo di € 80,00 giornalieri. Per le spese di tipo residenziale e per le spese relative ai pasti occorre presentare la relativa documentazione.

3. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell’assistito e quello in cui è ubicata la struttura sanitaria.

ART.2

1. L'ASL di residenza dell'assistito rimborsa, altresì, all'accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno.
 2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati dall'art. 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile non è superiore ad € 80.000,00 annui.
 3. Il rimborso è corrisposto su richiesta dell'assistito correlata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessità dell'accompagnamento.
- La L.R. n. 28 del 22.12.2000 art. 29, comma 2° ha esplicitato che: "il termine trapianto di cui all'art. 1 della L.R. 25/96 deve essere inteso nel senso che, oltre al trapianto di interi organi, comprende ogni tipo di trapianto, ivi compreso quello autologo, ovvero il trasferimento di materiale cellulare o tessutale da una parte a un'altra del corpo di uno stesso individuo";
 - Con Delibera n. 3430 del 20.12.2007, l'Asl di Brindisi ha recepito il Protocollo d'intesa stipulato in data 12.12.2007 con l'ATO Puglia Onlus, da intendersi qui integralmente richiamato, al fine di disciplinare le modalità di applicazione a livello aziendale delle anzi richiamate disposizioni normative regionali, in materia di anticipi e rimborsi per trapianti, ai sensi della L.R. n. 25 del 26.11.1996 e s.m.i.;
 - Nel mese di Settembre 2025 hanno presentato richiesta per il rimborso spese di viaggio e soggiorno n.5 pazienti per un importo complessivo di **€ 3.386,73**;
 - In corso di istruttoria, è stata accertata la regolarità della documentazione prodotta a corredo delle istanze pervenute, che risulta conforme alle disposizioni normative e regolamentari anzi richiamate;
 - È possibile, pertanto, procedere alla liquidazione, in favore degli aventi diritto, della complessiva spesa di **€ 3.386,73** secondo le previsioni normative e regolamentari anzi citate, relativa alle spese di trasporto o di viaggio e soggiorno.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. Di liquidare e pagare, ai sensi Legge Regionale n. 25 del 21.11.96 e s.m.i., il rimborso per spese di viaggio e soggiorno in favore degli assistiti elencati in separato prospetto, per un importo complessivo di **€ € 3.386,73** riferito al periodo di Settembre 2025;

2. Di attribuire la spesa di € € **3.386,73** sul conto n. 706.130.000.35 “Rimborsi spese per trapianti” del Bilancio d’esercizio 2025 - Centro di Costo n. 50.199.0101 – DSS1 Costi Comuni;

Il funzionario Istruttore (Dott.ssa Marika Quarta)

Il Dirigente Amministrativo (Dott. Giuseppe Solito)

Il Direttore del DSS1 Brindisi (Dott. Arturo Antonio Oliva)

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l’imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.